

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **233**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

Risoluzione
con le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione
relative ai negoziati nell'ambito dell'OCSE concernenti un accordo
multilaterale in materia di investimenti (AMI)

Annunziata il 15 aprile 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la propria risoluzione del 14 dicembre 1995 sulla comunicazione della Commissione concernente le regole uniformi a livello mondiale in materia di investimenti diretti (1),

vista la propria risoluzione del 15 gennaio 1998 sulle delocalizzazioni di imprese e gli investimenti diretti esteri (2),

visto il progetto di accordo relativo ad un accordo multilaterale in materia di

investimenti, nella sua versione del 6 ottobre 1997,

visto l'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento,

visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e della commissione per la pesca (A4-0073/98),

(1) G. U. C 17 del 22 gennaio 1996, pag. 175.

(2) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 8.

A. considerando che l'enorme aumento di investimenti diretti esteri (IDE) connesso alla globalizzazione economica mondiale rende necessaria una regolamentazione multilaterale in questo settore,

B. considerando che per gli IDE esistono oltre 1.800 accordi bilaterali che mirano, secondo modalità diverse, a creare condizioni quadro in materia; che un quadro multilaterale di norme vincolanti, anche se non offre una garanzia totale quanto al miglioramento della trasparenza e della sicurezza, offre comunque globalmente maggiore certezza e crea delle possibilità per quanto riguarda la fissazione di un quadro generale per le relazioni economiche mondiali,

C. consapevole del pericolo che, senza un tale strumento normativo multilaterale, da una parte, gli investimenti diretti esteri continuino ad essere soggetti a diversi tipi di limitazione e, dall'altra, possano verificarsi delocalizzazioni incontrollate di imprese,

D. preoccupato in quanto nel progetto di accordo multilaterale in materia di investimenti (AMI) esiste uno squilibrio tra diritti e doveri degli investitori, per cui questi ultimi godono di pieni diritti e protezione, mentre gli Stati firmatari sono soggetti a pesanti obblighi che potrebbero lasciare senza tutela le loro popolazioni,

E. considerando che l'AMI deve non solo fornire vantaggi alle imprese e ai paesi d'origine, ma anche contribuire ad uno sviluppo responsabile del paese d'insediamento, attraverso la promozione della tecnologia, della crescita economica sostenibile, dell'occupazione, di relazioni sociali sane e della salvaguardia dell'ambiente,

F. considerando che l'obiettivo di un AMI dovrebbe essere quello di prevenire una concorrenza rovinosa e nefasta per le popolazioni interessate tra investitori al fine di sostenere, su scala globale, uno sviluppo economico sostenibile sotto il pro-

filo ecologico e sociale ed equilibrato a livello regionale,

G. deplorando che i negoziati si siano finora svolti con l'esclusione quasi completa dell'opinione pubblica ed anche di parlamenti nazionali, sebbene la trasparenza e il controllo parlamentare di questioni chiave a livello di economia mondiale siano di importanza decisiva per la legittimità degli accordi internazionali conclusi in materia,

H. considerando che l'UE non ha ancora messo a disposizione studi (*impact studies*) sugli effetti dell'AMI per quanto concerne i trasporti, il commercio e il mercato del lavoro ovvero la proprietà intellettuale, e che la compatibilità di tale accordo con la normativa sociale e ambientale e quella relativa ai diritti di proprietà intellettuale a livello di UE, le relazioni con i paesi ACP e la politica di sviluppo dell'UE nonché il rapporto dell'AMI con gli accordi internazionali in materia di ambiente (AIA), le convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale e gli accordi regionali (REIO) sono questioni che continuano a restare indefinite,

I. formula le raccomandazioni seguenti destinate alla Commissione:

1. sottolinea la necessità di una più vasta discussione pubblica e di una verifica parlamentare regolare quanto ai negoziati attualmente in corso nell'ambito dell'OCSE sapendo che le decisioni di concludere l'accordo sono di competenza dei parlamenti regionali e nazionali, di questo Parlamento e del Consiglio;

2. invita la Commissione a procedere in tempi ragionevoli a una valutazione indipendente e approfondita degli effetti sul piano sociale, dell'ambiente e dello sviluppo, accertando in quale misura il progetto AMI sia incompatibile con:

a) i pertinenti accordi internazionali, come la Dichiarazione di Rio, l'Agenda 21,

le direttive dell'ONU per quanto concerne la protezione del consumatore (1985), il *Set of Multilaterally Agreed Principles for the Control of restrictive business Practices* elaborato dall'UNCTAD (1981) e gli obblighi internazionali già assunti dall'OCSE nel quadro del Piano globale d'azione HABITAT;

b) gli orientamenti politici già stabiliti dall'OCSE, come l'impegno a integrare le politiche economica, sociale e dell'ambiente (maggio 1997), gli accordi concernenti le responsabilità delle imprese multinazionali definite nel codice di condotta dell'OCSE del 1992 e la politica dell'OCSE in materia di cooperazione allo sviluppo quale formulata nel documento *Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Cooperation* (1977);

c) le normative regionali, nazionali ed europee intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;

3. constata che l'accordo cui si mira è aperto a paesi non membri dell'OCSE e quindi, in particolare, ai paesi in via di sviluppo; ravvisa tuttavia nel fatto che questi ultimi non possano influenzare in alcun modo il contenuto dell'accordo una carenza sostanziale dell'AMI e chiede agli Stati membri che partecipano alla conclusione di tale accordo di non esercitare alcuna pressione sui paesi in via di sviluppo per indurli ad aderire;

4. constata la necessità di far sì che l'estensione dell'accordo ad un territorio le cui relazioni internazionali sono di competenza di una delle parti contraenti dovrà essere notificata al depositario e a tutte le altre parti contraenti, dopo di che qualunque Stato già membro potrà decidere di non applicare quanto previsto dall'accordo al territorio in questione;

5. chiede che la questione della protezione degli investimenti sia esaminata in un quadro multilaterale che comprenda l'insieme dei paesi in via di sviluppo; che pertanto l'UNCTAD sia incaricato dell'esame di tale documento analogamente

all'OMC; che l'esame di tale questione da parte dell'OMC integri i risultati delle conferenze delle Nazioni Unite, in particolare per quanto riguarda l'ambiente e la dimensione sociale;

6. sottolinea che è essenziale, in ogni caso, che il principio del partenariato, già preso in considerazione sia dall'OCSE che dal G8 come caratteristica peculiare delle relazioni tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, sia rispettato, in materia, la qual cosa presuppone che si tenga conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo e delle politiche nazionali nonché degli interessi degli investitori;

7. si compiace che, oltre agli Stati membri dell'Unione, anche la Commissione partecipi attivamente ai negoziati, sebbene l'Unione non sia membro dell'OCSE;

8. chiede che le questioni concernenti gli IDE, in quanto elementi consuntivi della politica commerciale comune, siano trasferite a breve termine alla competenza dell'Unione, a condizione che si preveda un adeguato ruolo di codecisione e controllo da parte di questo Parlamento;

9. considera la non discriminazione, la libertà di stabilimento e la trasparenza, nonché la protezione dall'esproprio arbitrario, come i principi di base fondamentale dell'AMI;

10. ravvisa nella clausola della nazione più favorita, nella trasparenza e nel trattamento nazionale le condizioni di base fondamentali dell'AMI; rileva tuttavia che gli investitori esteri non devono essere privilegiati rispetto a quelli nazionali;

11. considera necessaria una disposizione di deroga agli squilibri della bilancia dei pagamenti, che andrebbe completata mediante una clausola che vieti di appellarsi impropriamente ai problemi della bilancia dei pagamenti;

12. è preoccupato in quanto i requisiti di rendimento (*performance requirements*)

potrebbero limitare il diritto degli Stati a portare avanti in futuro e, ove necessario, a potenziare le politiche industriali esistenti, soprattutto nel settore della legislazione sociale, ambientale, della cultura e della proprietà intellettuale, e teme che gli Stati membri possano essere soggetti nei prossimi anni ad una pressione in tali settori;

13. invita pertanto la Commissione a verificare che, nella formulazione di divieti relativi a determinati requisiti di rendimento, non si contravvenga alle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia ambientale, sociale, strutturale e culturale;

14. ribadisce che nel preambolo dell'AMI non ci si deve riferire solo al rispetto degli accordi internazionali in materia di diritti dell'uomo nonché delle norme ambientali e sociali, ma che l'AMI deve contenere disposizioni univoche che vietino una riduzione degli *standard* ambientali e sociali esistenti per il tramite dell'AMI stesso e consentano l'introduzione di nuovi *standard*;

15. si compiace dell'inclusione delle direttive OCSE sulle imprese multinazionali nell'allegato all'AMI; è tuttavia favorevole a che esse diventino elemento vincolante dell'AMI e chiede in tale contesto che in ogni caso i governi degli Stati membri incoraggino le imprese internazionali a elaborare codici di condotta che stabiliscano disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, di diritti dell'uomo e di sicurezza sociale;

16. si compiace dall'esaustiva definizione del concetto di « investitore », che comprende gli investitori privati e quelli pubblici; chiede tuttavia una definizione più precisa degli investimenti nel settore dei brevetti in materia di geni vegetali, animali e umani, ribadisce tuttavia che, in considerazione degli accordi internazionali già esistenti in materia, devono essere escluse dall'AMI norme in materia di pro-

prietà intellettuale nonché di diritti d'autore e di diritti connessi;

17. considera opportuno un certo scetticismo nella misura in cui l'ampia definizione del concetto di « investimento » può comportare difficoltà future; invita pertanto la Commissione ad osservare attentamente il processo di « ridefinizione » e ad informarlo in merito ad eventuali modifiche;

18. non è in grado di sostenere un accordo che abbia quale conseguenza la riduzione del campo di applicazione della legislazione comunitaria e impedisca l'ulteriore armonizzazione di tale legislazione; insiste pertanto sull'inserimento di una parte separata concernente una clausola relativa alle organizzazioni regionali d'integrazione economica (ORIE) che permetta nuove misure armonizzate, come ad esempio una legislazione ambientale adottata nell'ambito di tale organizzazione che sostituisca le misure precedentemente adottate da tali Stati; ritiene che i paesi appartenenti a organizzazioni regionali d'integrazione economica non siano tenuti a estendere a paesi non appartenenti all'organizzazione in questione il trattamento più favorevole riservato ai paesi membri;

19. chiede che eventuali proposte siano compatibili con le convenzioni internazionali già ratificate dalla Comunità europea;

20. è consapevole che le parti contraenti dovranno in un primo tempo limitarsi ad un numero ridotto di deroghe alle disposizioni di base dell'AMI; chiede tuttavia delucidazioni in merito all'eventualità che obblighi di *standstill* e *roll-back* possano ostacolare un'ulteriore armonizzazione delle normative nell'ambito degli Stati membri dell'Unione;

21. chiede che vengano fissati criteri obiettivi per tener conto di interessi di sicurezza nazionale, criteri che possano essere verificati nell'ambito della procedura di composizione delle controversie; è

favorevole, in tale contesto, anche all'adozione di una clausola contro gli abusi;

22. deplora che l'AMI ignori in ampia misura le questioni concernenti l'imposizione fiscale delle imprese che operano in ambito internazionale; si compiace tuttavia del fatto che nel settore degli incentivi agli investimenti debbano essere concordate norme volte ad evitare una corsa internazionale alle sovvenzioni per l'insediamento con conseguenti alterazioni della concorrenza; chiede alle parti negoziali di inserire nell'agenda integrata all'accordo (*built-in-Agenda*) i settori della fiscalità e della politica internazionale della concorrenza;

23. ritiene che le disposizioni previste per la tutela degli investimenti, in particolare per quanto riguarda l'esproprio, l'indennizzo e il trasferimento di capitali utili, abbiano una portata troppo ampia; ritiene che i governi debbano fare in modo di non poter essere condannati a pagare indennizzi quando introducono norme in materia di ambiente, occupazione, sanità sicurezza;

24. chiede inoltre che siano previste disposizioni in merito ad azioni secondarie di boicottaggio degli investimenti, che vietino alle parti contraenti di imporre agli investitori e/o agli investimenti di un'altra parte contraente obblighi ovvero divieti in relazione ad investimenti effettuati in un paese terzo, come nel caso della legge Helms-Burton e della legge d'Amato;

25. segnala il carattere innovativo della prevista procedura per la composizione delle controversie che consentirà anche alle imprese private di procedere contro il governo di una parte contraente; giudica dubbia questa evoluzione della tutela giuridica e invita a valutare se le vigenti norme nazionali ed internazionali in materia di composizione delle controversie non siano sufficienti; raccomanda in ogni caso un regime di tutela giuridica equilibrato, che consenta all'investitore di avvalersi dei diritti ad esso conferiti dall'accordo e allo Stato contraente di garantire

il rispetto delle sue norme vincolanti in materia sociale e ambientale;

Settore culturale.

26. segnala inoltre che la diversità e l'autonomia culturale degli Stati aderenti non può essere messa in discussione dall'AMI e che gli obiettivi di politica e le iniziative UE di sostegno ad una politica culturale europea non devono essere esposte a pericoli; sollecita pertanto una deroga all'applicazione dell'accordo per il settore culturale, in particolare per quello audiovisivo, che potrebbe essere del seguente tenore:

« Nessuna disposizione del presente accordo sarà interpretata nel senso di impedire ad una Parte contraente di adottare misure per regolamentare gli investimenti delle società straniere e le condizioni di attività di tali società, nel quadro delle politiche destinare a tutelare e promuovere la diversità culturale e linguistica »;

27. ritiene che il rispetto dell'accordo AMI nel settore culturale impedirebbe l'attuazione del diritto dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 128 del trattato CE, in quanto i principi dell'accordo AMI, vale a dire il principio del trattamento nazionale e il principio della nazione più favorita, se applicati al settore culturale, verrebbe a minare direttamente il funzionamento delle varie iniziative UE nel settore culturale e audiovisivo;

28. ritiene che come premessa minima l'AMI dovrebbe contenere un'esenzione per il settore audiovisivo, sotto forma di riserva relativa al trattamento nazionale, alla clausola della nazione più favorita e dei requisiti di rendimento in relazione alle politiche presenti e future, indipendentemente dalle tecnologie usate;

29. sottolinea che gli accordi multilaterali vigenti in materia di proprietà intellettuale sono accordi internazionali giuridicamente vincolanti, i quali rendono su-

perflui ulteriori accordi multilaterali su queste questioni, patrocinati dall'AMI; che detti accordi comprendono quelli dell'UE, dell'Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (WIPO) e dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle proprietà intellettuali (TRIPS);

30. sollecita pertanto espressamente l'esclusione della proprietà intellettuale dall'ambito di applicazione dell'accordo AMI, in modo da salvaguardare la tradizione dei diritti d'autore e dei diritti morali esistenti in molti paesi europei; rileva che l'inclusione di definizioni strettamente economiche della proprietà intellettuale, tali da escludere riferimenti ai diritti d'autore o a diritti morali, sarebbe contraria agli accordi multilaterali vigenti in questo campo;

31. deplora le pressioni esercitate da taluni Stati membri dell'OCSE su paesi candidati affinché non applicassero l'*acquis* comunitario nel settore degli audiovisivi e ritiene che tali pressioni siano sleali e completamente contrarie alla procedura di ampliamento dell'Unione;

32. sottolinea che nulla dovrebbe mettere a repentaglio la libertà dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di adottare qualsiasi iniziativa per promuovere e sostenere la diversità culturale e linguistica, oggi o in futuro;

33. afferma che la liberalizzazione incondizionata del settore culturale vanificherebbe gli obiettivi legittimi della politica culturale e che i principi fondamentali dell'accordo AMI, ovvero quelli del « trattamento nazionale » e della « nazione più favorita », se applicati al settore culturale, minerebbero direttamente il funzionamento delle varie iniziative dell'Unione nel settore culturale e audiovisivo; rileva che tali iniziative rivestono importanza fondamentale affinché l'Unione possa continuare a rispettare gli obblighi previsti all'articolo 128 del trattato CE e che l'adesione all'accordo AMI nel settore culturale impedirebbe, pertanto, la corretta attuazione

della legislazione comunitaria; sottolinea che i meccanismi di sostegno vigenti nell'Unione e negli Stati membri sono specificamente destinati a potenziare il pluralismo e la diversità culturali e che prevedere l'apertura automatica di tali meccanismi a paesi terzi contraddice palesemente tale obiettivo;

Settore della pesca.

34. invita l'Unione europea e gli Stati membri a firmare e ratificare l'accordo multilaterale sugli investimenti soltanto dopo aver garantito che:

sia consultato il settore della pesca in tutta l'Unione e sia offerta la possibilità di discutere le implicazioni dell'AMI sul settore;

sia salvaguardata la possibilità dell'Unione europea di istituire e attuare politiche per la conservazione delle riserve ittiche e la gestione delle attività di pesca nella Comunità;

sia assicurata la facoltà della Commissione e degli Stati membri di gestire le proprie politiche regionali e strutturali a favore delle zone che dipendono in misura rilevante della pesca;

sia garantito che l'Unione europea possa gestire il proprio mercato interno dei prodotti ittici in modo sostenibile e autonomo;

la Comunità conservi la facoltà di negoziare accordi di pesca con paesi terzi in conformità con l'obiettivo della conservazione delle riserve ittiche e nel quadro della propria politica di sviluppo;

il Parlamento europeo sia adeguatamente consultato nell'ambito della procedura del parere conforme;

Aspetti giuridici.

35. propone la creazione di strutture relative alla ratifica democratica di eventuali accordi da concludere nell'ambito dell'OMC o dell'OCSE e che venga esaminata attentamente l'interrelazione delle organizzazioni internazionali, dell'Unione e degli Stati membri;

36. incarica il proprio Servizio giuridico di operare in stretta cooperazione con i servizi competenti della Commissione e di sottoporre a riesame il progetto di AMI e la legislazione comunitaria ad esso relativa, allo scopo di valutare se le attuali azioni a titolo dell'articolo 189 B verrebbero interessate dall'AMI; incarica inoltre il suo Servizio giuridico di riferire regolarmente le proprie valutazioni alla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini;

37. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a presentare, a norma della procedura di cui all'articolo 228, paragrafo 6 del trattato CE, il progetto definitivo dell'AMI alla Corte di giustizia per un esame completo;

II. invita l'OCSE a reagire in modo specifico e circostanziato alle osservazioni formulate in questa sede con riferimento al progetto di accordo AMI;

III. ritiene che la metodologia di dialogo aperto e di consultazione su tali questioni dovrebbe costituire parte integrante del processo AMI e che si dovrebbe prevedere un impegno esplicito alla trasparenza nei

negoziati; considera che il parere del Parlamento europeo debba costituire la base della posizione negoziale della Commissione a nome dell'Unione europea; intende consultare nuovamente per parere le proprie commissioni competenti quando il testo dell'accordo definitivo gli sarà trasmesso per esprimere parere conforme;

IV. invita i parlamenti e i governi degli Stati membri a non accettare l'AMI nella sua formulazione attuale;

V. invita il Consiglio a consultarlo sulla eventuale conclusione dell'AMI a nome dell'Unione europea, conformemente all'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE, secondo la procedura del parere conforme;

VI. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale dell'OCSE.

DAVID MARTIN
Vicepresidente